SEGRETERIA NAZIONALE 00198 ROMA – VIA TEVERE, 46

TEL. 06.84.15.751/2/3/4 – FAX 06.85.59.220 – 06.85.52.275 SITO INTERNET: www.fabi.it – E-MAIL: federazione@fabi.it

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI

Αi Sindacati Autonomi Bancari F.A.B.I.

LORO SEDI

PROTOCOLLO: 2491 - MB/mm ROMA, LI 12 dicembre 2006

OGGETTO: Direttiva 11/3/2002 n.14: avviso comune CGIL CISL UIL e UGL

Il 27 novembre 2006, CGIL CISL UIL e UGL hanno sottoscritto con diverse associazioni datoriali (tra cui ABI), un avviso comune sull'attuazione delle disposizioni contenute nella Direttiva Europea di cui all'oggetto, riferite all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nelle imprese con più di 50 dipendenti.

Ve ne alleghiamo copia per opportuna informazione e documentazione.

Cordiali saluti.

LA SEGRETERIA NAZIONAI

Allegati:

Avviso comune per il recepimento della direttiva 11/03/2002 n.14

AVVISO COMUNE PER IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 11 marzo 2002, n. 14

che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori

Addi ... novembre 2006

tra

CONFINDUSTRIA, ABI, CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, CIA, CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI, UNCI, CONFETRA, CONFSERVIZI

е

CGIL, CISL, UIL, e UGL

Premessa

Con il presente Avviso comune le parti intendono proporre al Governo e al legislatore italiano, nell'assolvimento degli obblighi previsti dal Trattato e dalla Direttiva 2002/14/CE, la posizione condivisa dalle Parti sociali in merito all'attuazione delle disposizioni contenute nella Direttiva stessa, attraverso la formulazione del testo di legge di recezione, nella piena valorizzazione del metodo concertativo e dell'autonomia collettiva.

Le parti firmatarie del presente Avviso raccomandano, pertanto, al Governo ed al Parlamento l'adozione di un provvedimento legislativo che, coerente con gli obiettivi della Direttiva stessa, sia conforme al testo tra esse concordato.

Le parti ritengono che l'adozione delle iniziative legislative di recezione della Direttiva 2002/14/CE debba essere preceduta dalla consultazione delle parti stesse.

Le parti ritengono, infatti, necessario sottolineare che la Direttiva n. 2002/14/CE persegue l'obiettivo di intensificare il dialogo sociale e le relazioni di fiducia nell'ambito dell'impresa per favorire l'anticipazione dei rischi, sviluppare l'adattabilità dell'organizzazione del lavoro e agevolare l'accesso dei lavoratori alla formazione nell'ambito dell'impresa in un quadro di sicurezza, promuovere la sensibilizzazione dei lavoratori alle necessità di adattamento, aumentare la disponibilità dei lavoratori ad impegnarsi in misure e azioni intese a rafforzare la loro occupabilità, promuovere il coinvolgimento dei lavoratori nella determinazione del futuro dell'impresa, nonche rafforzare la competitività dell'impresa.

- Can

S CN

(-)

PZ_

In all

07/00

Con la sottoscrizione del presente Avviso Comune, dunque, le parti intendono promuovere e intensificare l'informazione e la consultazione sulla situazione e l'evoluzione probabile dell'occupazione nell'ambito dell'impresa, nonché, quando dalla valutazione effettuata dal datore di lavoro risulta che l'occupazione nell'ambito dell'impresa può essere minacciata, sulle eventuali misure anticipatrici previste, segnatamente in termini di formazione e miglioramento delle competenze dei lavoratori, al fine di evitare tali effetti negativi o attenuarne le conseguenze e di rafforzare l'occupabilità e l'adattabilità dei lavoratori suscettibili di essere interessati da tali effetti.

Le parti riconoscono che l'informazione e la consultazione in tempo utile costituiscono una condizione preliminare del successo dei processi di ristrutturazione e di adattamento delle imprese alle nuove condizioni indotte dalla globalizzazione dell'economia, in particolare mediante lo sviluppo di nuove procedure di organizzazione del lavoro.

Sulla base di tali premesse, le parti hanno concordato il seguente testo di recezione.

Articolo 1 (Oggetto e principi)

- 1. Il presente Avviso comune istituisce un quadro generale di indicazioni in materia di diritti di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese situate nel territorio nazionale, così come definite nell'art. 4.
- 2. Al fine di garantire l'efficacia dell'iniziativa, le modalità di informazione e di consultazione sono definite dal contratto collettivo tenendo conto del contenuto dell'articolo 4 del presente Avviso comune e senza pregiudizio delle procedure specifiche di informazione e consultazione disciplinate dalle normative e dal contratto collettivo di lavoro.
- 3. In occasione dell'applicazione delle modalità di informazione e di consultazione definite dal contratto collettivo, il datore di lavoro ed i lavoratori, nonché i loro rispettivi rappresentanti, operano in uno spirito di cooperazione, nel rispetto dei loro diritti e obblighi reciproci, tenendo conto nel contempo degli interessi delle imprese e di quelli dei lavoratori.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Avviso comune, si intende per:

a) «imprese», le imprese pubbliche o private che esercitano un'attività economica, che perseguano o meno fini di lucro, situate sul territorio nazionale:

b) «stabilimento», l'unità produttiva come definita dalle leggi e dai contratti col-

lettivi di lavoro:

- c) «datore di lavoro», la persona fisica o giuridica parte dei contratti o rapporti di lavoro con i lavoratori, conformemente alle leggi ed ai contratti collettivi di lavoro;
 - d) «lavoratore», ogni persona impiegata con contratto di lavoro subordinato;
- e) «rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro», i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro ai sensi di legge, nonché degli accordi interconfederali o dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- f) «contratto collettivo», il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- g) «informazione», la trasmissione di dati da parte del datore di lavoro o dei suoi rappresentanti ai rappresentanti dei lavoratori per consentir loro di prendere conoscenza della questione trattata e esaminarla;
- h) «consultazione», lo scambio di opinioni e l'instaurazione di un dialogo tra i rappresentanti dei lavoratori e il datore di lavoro o i suoi rappresentanti.

Articolo 3 (Campo di applicazione)

- 1. Il presente Avviso comune si applica alle imprese che impiegano complessivamente almeno 50 lavoratori.
- 2. La soglia numerica occupazionale è definita nel rispetto delle norme di legge e si basa sul numero medio ponderato mensile dei lavoratori subordinati impiegati negli ultimi due anni. I lavoratori occupati con contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata superiore ai nove mesi. Per i datori di lavoro pubblici o privati che svolgono attività di carattere stagionale, il periodo di nove mesi di durata del contratto a tempo determinato si calcola sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate, anche non continuative.
- 3. Il presente Avviso comune non pregiudica eventuali procedure specifiche di informazione e consultazione che risultino applicabili ai datori di lavoro che perseguono direttamente e principalmente fini politici, di organizzazione professionale, confessionali, benefici, educativi, scientifici o artistici, nonché fini d'informazione o espressione di opinioni.

Articolo 4

(Modalità e contenuti dell'informazione e della consultazione)

1. Nel rispetto dei principi enunciati all'articolo 1 e tenendo conto del contenuto dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo, è affidato ai contratti collettivi nazionali di lavoro il compito di definire le sedi, i tempi, i soggetti, le modalità ed i contenuti dei diritti di informazione e consultazione riconosciuti ai lavoratori.

(4h).

Store & CAB /

\$

P2

Port

3

- 2. Sono fatti salvi i contratti collettivi esistenti alla data di sottoscrizione del presente Avviso comune e le eventuali proroghe concordate fra le parti.
 - 3. L'informazione e la consultazione riguardano:
- a) l'informazione sull'evoluzione recente e quella probabile delle attività dell'impresa e della situazione economica;
- b) l'informazione e la consultazione sulla situazione, la struttura e l'evoluzione probabile dell'occupazione nell'ambito dell'impresa, nonché sulle eventuali misure anticipatrici, segnatamente in caso di riduzione dell'occupazione;
- c) l'informazione e la consultazione sulle decisioni suscettibili di comportare cambiamenti di rilievo in materia di organizzazione del lavoro, nonché di contratti di lavoro, comprese quelle di cui alle normative nazionali richiamate all'articolo 7, comma 1.
- 4. L'informazione avviene in tempo utile con modalità e contenuti appropriati, in modo da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di procedere ad un esame adequato e di preparare, se del caso, la consultazione.
 - 5. La consultazione avviene:
 - a) assicurando che la scelta del momento, le modalità e il contenuto siano appropriati;
 - b) a livello pertinente di direzione e di rappresentanza, in funzione dell'argomento trattato;
 - c) sulla base delle informazioni pertinenti fornite dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti, in conformità all'articolo 2, lettera g), e del parere che i rappresentanti dei lavoratori hanno il diritto di formulare;
 - d) in modo tale da permettere ai rappresentanti dei lavoratori di avere un incontro con il datore di lavoro o con i suoi rappresentanti e di ottenere una rispo sta motivata al loro eventuale parere;
 - e) al fine di ricercare un accordo sulle misure previste per i lavoratori che dipendono dal potere di direzione del datore di lavoro di cui al comma 3 lettera c).

Articolo 5 (Informazioni riservate)

1. I rappresentanti dei lavoratori, nonché gli esperti che eventualmente li assistono, non sono autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi, informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata, e qualificate come tali dal datore di lavoro e/o dai suoi rappresentanti, nel legittimo interesse dell'impresa. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato, a prescindere dal luogo in cui si trovino. I contratti col-

da Ta mi

& Comedo Sono

J Day

Tor

r MM lettivi nazionali di lavoro possono tuttavia autorizzare i rappresentanti dei lavoratori e eventuali loro consulenti a trasmettere informazioni riservate a lavoratori o a terzi vincolati da un obbligo di riservatezza, previa individuazione delle relative modalità di esercizio. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile e quanto previsto in materia di sanzioni, si applicano i provvedimenti disciplinari stabiliti dai contratti collettivi applicati.

- 2. Il datore di lavoro non è obbligato a comunicare informazioni o a procedere a consultazioni che, secondo criteri obiettivi, siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento dell'impresa interessata o da arrecare ad essa danno.
- 3. Nei contratti collettivi nazionali di lavoro le parti prevedono la costituzione di una commissione tecnica di conciliazione per le contestazioni relative alla natura riservata delle notizie fornite e qualificate come tali, nonché per la concreta determinazione dei criteri obiettivi per l'individuazione delle informazioni suscettibili di creare notevoli difficoltà al funzionamento delle imprese interessate o da arrecare loro danno. Le parti provvedono altresì a determinare, a livello appropriato, la composizione e le modalità di funzionamento della commissione tecnica.

Articolo 6

(Tutela dei rappresentanti dei lavoratoп)

1. I rappresentanti dei lavoratori che operano nell'ambito di una procedura per l'informazione e la consultazione e che sono impiegati presso l'impresa interessata, fruiscono, nell'esercizio delle loro funzioni, della stessa protezione e delle stesse garanzie previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legge e dagli accordi e contratti collettivi, sufficienti a permettere loro di realizzare in modo adeguato i compiti che sono stati loro affidati.



Articolo 7

(Relazione tra il presente Avviso comune e altre disposizioni nazionali)

- 1. Il presente Avviso comune non pregiudica le procedure specifiche di informazione e consultazione di cui alla I. 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche nonché alla I. 29 dicembre 1990, n. 428 e successive modifiche.
- 2. Il presente Avviso comune non pregiudica le disposizioni contenute nel d.lgs. 2 aprile 2002, n. 74, nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 188 e nel decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/72/CE, come previsto dall'Avviso comune sottoscritto in data 28 settembre 2006 tra AGCI, Confcooperative, Legacoop e Cgil, Cisl, Uil.

3. Il presente Avviso comune non pregiudica altri diritti in materia di informazione, consultazione e partecipazione vigenti nell'ordinamento nazionale.

zione

S Sign

Jan M

(

Articolo 8

(Misure transitorie)

- 1. La disciplina contenuta negli articoli che precedono si applica, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del presente Avviso comune:
- a) fino al 23 marzo 2007, solo nei confronti delle imprese che impiegano almeno 150 lavoratori;
- b) dal 24 marzo 2007 al 23 marzo 2008, solo nei confronti delle imprese che impiegano almeno 100 lavoratori.
- 2. Quanto alle modalità di scelta e di calcolo delle soglie occupazionali di cui alle lett. a) e b), valgono i criteri richiamati all'art. 3, comma 2.
- 3. A far data dal 24 marzo 2008 si applicano i limiti occupazionali di cui all'articolo 3, comma 1.

Letto, approvato e sottoscritto da

CONFINDUSTRIA

ABI

CONFCOMMERCIO

CONFESERCENTI

CONFAGRICOLTURA

COLDIRETTI

CIA

CONFARTIGIANATO

CNA

CASARTIGIANI

CUANI

CONFETRA

CONFSERVIZI

CONFSERVIZI

CONFORMATICIO

CO

CGIL A. John Routhe

1 -

ugy h / hi come

AL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

> Via Veneto, 56 ROMA

Roma, 27 novembre 2006

Oggetto: Avviso comune per il recepimento della direttiva europea 11 marzo 2002, n. 14 che istituisce un quadro generale relativo all'informazione ed alla consultazione dei lavoratori.

Le scriventi organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro Confindustria, Abi, Ania, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confagricoltura, Coldiretti, Cia, Confartigianato, Cna, Agci, Casartigiani, Claai, Unci, Legacoop, Confcooperative, Confetra, Confservizi e le organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori Cgil, Cisl, Uil e Ugl, hanno sottoscritto in data novembre 2006, l'avviso comune per il recepimento della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, nel testo qui allegato.

Le parti, nello scusarsi per il ritardo con il quale solo adesso viene dato seguito all'invito che era stato loro rivolto di definire un avviso comune in materia, sottolineano come le verifiche e gli approfondimenti nel frattempo effettuati abbiano consentito il raggiungimento di un'intesa che, con piena soddisfazione di tutte le parti, realizza integralmente gli obiettivi della direttiva nel completo rispetto dei criteri di relazioni industriali che contraddistinguono il modello nazionale che, parimenti, costituisce un obiettivo della Direttiva medesima (cfr. il considerando 23).

L'avviso comune qui allegato, inoltre, realizza la puntuale e corretta applicazione del metodo della concertazione che, com'è noto, indica nelle intese tra le parti sociali "lo strumento prioritario affinché Governo e Parlamento adempiano gli obblighi comunitari".

Di conseguenza le parti, in Premessa all'avviso comune, raccomandano al Governo ed al Parlamento l'adozione di un provvedimento legislativo che sia conforme al testo tra le stesse concordato e si dichiarano sin d'ora disponibili per ogni iniziativa di successiva consultazione che sarà ritenuta necessaria nelle fasi di adozione del provvedimento legislativo.

L'attenzione posta dalle parti firmatarie nel definire l'avviso comune è fondamentalmente collegata al fatto che l'intesa si caratterizza per il rilievo ed il ruolo che è stato riservato all'autonomia collettiva affinché venga confermata e sostenuta nel tempo quell'attività di elaborazione, innovazione, concertazione che – in materia di informazione e consultazione - costituisce un indiscusso patrimonio ultratrentennale delle relazioni industriali italiane in sede di contrattazione collettiva nazionale di settore/categoria e territoria-le/aziendale.

Come è tradizione le parti non forniscono indicazioni circa le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni della Direttiva

Per quanto riguarda, invece, la disciplina delle misure idonee in caso di inosservanza dei diritti di informazione e consultazione (art. 8, comma 1 della Direttiva), le parti invitano il legislatore ad assumere a riferimento le procedure conciliative già adottate in precedenti provvedimenti legislativi.

Distinti saluti

CONFINDUSTRIA

ABI Book

ANIA

CONFAR

CONFCOMMERCIO .

CONFESERCENTI /(

CONFAGRICOLTURA

COLDIRETFI

401

CONFARTIGIANATO

AGCI

CASARTIGIANI

CLAAI Tool

TECACCOL

CONFCOOPERATIVE

CONFETRA

CONFSERVIZI

2